



ENTE DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 "ALESSANDRINO"
Associazione degli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato

Determinazione. n° 154 del 20/09/2022

**OGGETTO: Approvazione progetto "Intervento di sostituzione rete di distribuzione
acquedotto in Via Quartieruzzi – LOTTO 2. Comune di Frugarolo".
Ente richiedente GESTIONE ACQUA Spa.**

Il Direttore dell'Egato6 "Alessandrino"

Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria dell'Egato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'Egato6;

Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile finanziaria dell'Egato6 circa le funzioni del Direttore dell'Egato6;

Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997" che, all'articolo 58, dispone che sono "trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza;

Vista la legge regionale 6/2008, che ha soppresso il CROP regionale, e non ha più incluso tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane, salvo particolari interventi di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi;

Considerato che a seguito dell'intervenuta piena operatività delle Autorità d'Ambito piemontesi - conseguente alla stipula delle convenzioni con i soggetti gestori – e con la

soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche, trova piena applicazione il predetto articolo 58, comma 2, della legge regionale 44/2000;

Considerato che con DGR n. 21 – 10278 del 16.12.2008 la Regione Piemonte ha approvato l'ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RELATIVE PROCEDURE DI ESPROPRIO che prevede:

- che siano di competenza delle Autorità d'ambito l'approvazione dei progetti e l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico integrato, nonché la titolarità del potere espropriativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del d.p.r. 327/2001, che le stesse potranno esercitare tramite il gestore previo conferimento di delega;
- che i soggetti gestori provvedano alla progettazione delle opere, alla predisposizione degli elaborati progettuali nelle varie fasi prescritte dalla normativa vigente e a tutti gli adempimenti necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione delle opere stesse.

Vista la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 che individua:

- all'art. 1 comma 1 lett. e), i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 quali attuatori delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione;
- all'art. 3 comma 2, negli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza;

Visto il regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato, così come modificato con Deliberazione della Conferenza dell'A.ato6 n. 12 del 08/04/2010;

Visto l'art.158 bis (approvazione dei progetti degli interventi ed individuazione dell'Autorità espropriante) del D.Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.L. 133/2014 convertito con legge n. 164 del 2014;

Vista la nota ns prot. 1092 del 11/08/2022 del gestore GESTIONE ACQUA con cui è stata trasmessa la documentazione progettuale definitiva/esecutiva inerente i lavori "Intervento di sostituzione rete di distribuzione acquedotto in Via Quartieruzzi – LOTTO 2. Comune di Frugarolo" richiedendo l'approvazione da parte di questo Egato6;

considerato che l'art. 14bis comma 7 della Legge 241/90 così come modificato dalla legge 127 del 2016 stabilisce che "Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione precedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter"

ritenuto che non sussistendo elementi di "particolare complessità della determinazione di assumere" si possa ricorrere allo svolgimento della Conferenza decisoria in modalità semplificata e asincrona permettendo quindi l'approvazione del progetto in chiusura dei lavori della Conferenza;

Vista la determinazione del Direttore dell'Egato6 n. 132 del 11/08/2022 ad oggetto: Intervento "Intervento di sostituzione rete di distribuzione acquedotto in Via Quartieruzzi – LOTTO 2. Comune di Frugarolo". Indizione conferenza dei servizi." con la quale è stata indetta apposita Conferenza dei servizi al fine di acquisire gli atti di consenso da parte dei diversi enti preposti, necessari alla realizzazione delle opere in oggetto;

Vista la nota n. 1094 del 11/08/2022 con la quale il direttore dell'Egato6 ha comunicato l'avvio della Conferenza dei servizi in modalità asincrona, fissando in 30 giorni il tempo per l'espressione dei pareri di competenza, al fine di ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori;

Vista la nota di 2IRETEGAS ns. prot. n. 1096 del 12/08/2022 con il quale esprime parere favorevole al progetto fermo restando, vista la presenza di n metanodotto in acciaio Dn 80 classificato di 4^a specie dal D.M. 16 Aprile 2008, il preventivo accordo per programmare le attività di assistenza gli scavi.

Vista la nota ARPA ns. prot. n. 1213 del 12/09/2022 con la quale ritiene che non vi siano elementi ostativi rispetto alla proposta progettuale presentata proponendo le seguenti specifiche indicazioni utili a migliorare la compatibilità ambiente del progetto :

- Dovrà essere posta la massima attenzione alle eventuali intersezioni tra la condotta della fognatura e le condotte di acqua potabile onde evitare possibili inquinamenti della rete idrica.

- Occorre collocare le tubazioni fognarie sempre al di sotto garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore delle tubazioni per l'approvvigionamento idrico vi sia un opportuno dislivello e comunque non inferiore ai 30 cm. Qualora non potesse essere osservata la distanza minima di 30 cm anzidetta, dovranno disporsi adeguate opere di protezione della condotta idrica: è necessario che almeno una delle due condotte, preferibilmente quella dell'acquedotto, venga protetta con apposito manufatto (ad es. incamicatura) come indicato dalla Delibera C.I.M.T.A.I. 4.2.77.

- In considerazione delle diverse attività di cantiere (scotico, scavi, rinterri) dovranno essere opportunamente gestite e minimizzate le emissioni diffuse provenienti dalle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento secondo le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

- Qualora si ipotizzassero/verificassero situazioni di superamento dei limiti n ormativi previsti dalla Legge Quadro sul rumore e dalla normativa regionale di settore, si ribadisce l'obbligo di richiedere l'autorizzazione in deroga per attività temporanee così come previsto dalla D.G.R. Piemonte 27/06/2012 n. 24-4049.

- L'abbattimento delle polveri dovrà essere costantemente garantito mediante bagnatura periodica dei cumuli di terra e della viabilità di cantiere, da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e ventosi.

- Gli scavi per la posa della condotta e tutti gli scavi in generale dovranno essere realizzati progressivamente in piccole porzioni e ritombati immediatamente, al fine di limitare il sollevamento di polveri, conformemente ai disposti del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120

Vista la relazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Egato6 n. 1206 del 09/09/2022, allegata quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;

Vista la nota della SOPRINTENDENZA ns. prot. n. 1235 del 19/09/2022 con la quale esprime parere favorevole ritenendo “non necessario sottoporre il progetto in esame a verifica preventiva dell’interesse archeologico” richiamando al Proponente gli obblighi stabiliti dall’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in caso di ritrovamenti fortuiti di manufatti o altri elementi di presumibile interesse archeologico (immediata sospensione delle lavorazioni e denuncia del ritrovamento alla Scrivente).

Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti citati;

Dato atto che:

- il Direttore dell’Egato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell’Egato6.;
- la documentazione risulta agli atti.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell’Egato6 “Alessandrino”

D E T E R M I N A

1. **Concludere** il procedimento della Conferenza dei Servizi ex L 241/90 e smi sul progetto “*Intervento di sostituzione rete di distribuzione acquedotto in Via Quartieruzzi – LOTTO 2. Comune di Frugarolo*” indetto con precedente Determinazione n. 91 del 01/06/2022, con esito positivo con prescrizioni.
2. **Approvare** il progetto ad oggetto: “*Intervento di sostituzione rete di distribuzione acquedotto in Via Quartieruzzi – LOTTO 2. Comune di Frugarolo*” della Società GESTIONE ACQUA Spa con le prescrizioni derivanti dalla Conferenza dei Servizi di cui al punto 1 e le prescrizioni elencate nei pareri allegati quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.
 - Il proponente dovrà prendere contatti con 2IRETAGAS per concordare le attività di assistenza gli scavi
 - Dovrà essere posta la massima attenzione alle eventuali intersezioni tra la condotta della fognatura e le condotte di acqua potabile onde evitare possibili inquinamenti della rete idrica.
 - Occorre collocare le tubazioni fognarie sempre al di sotto garantendo che tra l’estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore delle tubazioni per l’approvvigionamento idrico vi sia un opportuno dislivello e comunque non inferiore ai 30 cm. Qualora non potesse essere osservata la distanza minima di 30 cm anzidetta, dovranno disporsi adeguate opere di protezione della condotta idrica: è necessario che almeno una delle due condotte, preferibilmente quella dell’acquedotto, venga protetta con apposito manufatto (ad es. incamicatura) come indicato dalla Delibera C.I.M.T.A.I. 4.2.77.
 - In considerazione delle diverse attività di cantiere (scotico, scavi, rinterrati) dovranno essere opportunamente gestite e minimizzate le emissioni diffuse provenienti dalle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale

polverulento secondo le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

- Qualora si ipotizzassero/verificassero situazioni di superamento dei limiti normativi previsti dalla Legge Quadro sul rumore e dalla normativa regionale di settore, si ribadisce l'obbligo di richiedere l'autorizzazione in deroga per attività temporanee così come previsto dalla D.G.R. Piemonte 27/06/2012 n. 24-4049.
 - L'abbattimento delle polveri dovrà essere costantemente garantito mediante bagnatura periodica dei cumuli di terra e della viabilità di cantiere, da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e ventosi.
 - Gli scavi per la posa della condotta e tutti gli scavi in generale dovranno essere realizzati progressivamente in piccole porzioni e ritombati immediatamente, al fine di limitare il sollevamento di polveri, conformemente ai disposti del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120
 - Il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in caso di ritrovamenti fortuiti di manufatti o altri elementi di presumibile interesse archeologico (immediata sospensione delle lavorazioni e denuncia del ritrovamento alla Scrivente).
 - Che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scampo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
 - Stabilire che la Società GESTIONE ACQUA Spa, nel proseguimento dell'iter progettuale dovrà attenersi alla normativa vigente, e alle osservazioni/prescrizioni di cui ai punti precedenti;
 - Stabilire che la Società GESTIONE ACQUA Spa prima dell'attivazione delle procedure di appalto dovrà trasmettere all'Ente di Governo d'Ambito idoneo documento che evidenzia puntualmente il recepimento delle osservazioni/prescrizioni;
3. **Disporre** che il presente provvedimento sia trasmesso, per opportuna informazione a tutti gli Enti invitati alla Conferenza dei servizi suddetta.
4. **Disporre** la registrazione della presente Determinazione nel registro delle Determinazioni dell'Egato6;
5. **Dare** atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Egato6 "Alessandrino", per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio informatico dell'Egato6.

Il Direttore dell'Egato6

Adriano Simoni

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005.)